

**DISCIPLINARE
PER LE AGEVOLAZIONI DELL'ECONOMIA LOCALE FINALIZZATE
ALL'APERTURA DI LOCALI COMMERCIALI CHIUSI**

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente disciplinare esplicita i criteri e le modalità con cui verranno erogate le agevolazioni in favore dei soggetti esercenti le attività di cui al successivo articolo 2 che procedono alla riapertura di locali commerciali con superficie fino a 500 mq, chiusi da almeno 12 mesi rispetto alla data di presentazione del titolo abilitativo o di rilascio dell'autorizzazione (se previsti dalla normativa vigente) o rispetto alla data di inizio attività.

Articolo 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Potranno richiedere le agevolazioni le imprese, qualificate come Micro o Piccola Impresa secondo la definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.2003, recepita con DM 18 aprile 2005, pubblicato GU Serie Generale n. 238 del 12.10.2005, che esercitano commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande (escluse le attività accessorie), agenzie d'affari, agenzie viaggi, agenzie immobiliari e attività artigianali in possesso dei seguenti requisiti:
 - iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio per attività desumibili dal Codice Ateco e risultare attive
 - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altra procedura concorsuale;
 - non avere legali rappresentanti, amministratori e soci ai quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione cui si riferisce l'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (codice leggi antimafia)
 - non avere morosità pendenti con il Comune di Vigodarzere
 - non avere già usufruito di deroghe previste da regolamenti in materia di commercio da parte del Comune di Vigodarzere o di altri contributi o finanziamenti pubblici
 - posizione Durc regolare al momento della presentazione della domanda
2. Sono esclusi dall'agevolazione gli esercizi c.d. compro oro, money transfer, attività di massaggi non disciplinata dalla Legge n. 1/90, sexy shop; phone center, sale giochi, sale scommesse nonché esercizi che detengono al loro interno apparecchi che consentono vincite in denaro, in quanto attività che esulano dalla finalità dell'ente di riqualificare vie e piazze penalizzate dalla presenza di negozi chiusi.
3. Sono esclusi dai benefici di cui al presente disciplinare:
 - i subentri a qualunque titolo ad attività già in essere precedentemente interrotte
 - le aperture di attività da parte di nuove imprese la cui composizione societaria sia in tutto o in parte uguale a quella di imprese che operavano nei medesimi locali
 - le riaperture seguite a cessione, da parte di persona fisica o gruppi societari direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi
 - i trasferimenti di sede e le aperture da parte di soggetti che abbiano cessato nei tre mesi precedenti la medesima attività esercitata in altri locali del territorio comunale

Articolo 3 - AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi sotto specificati a seguito di apertura di locali commerciali a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1 del presente disciplinare, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
2. Il contributo corrisponde all'importo versato a titolo di TARI, COSAP, Imposta sulla Pubblicità riferito all'anno 2019 e parametrato per 365 giorni, anche per le aperture successive al primo gennaio. Il contributo erogato non potrà, in ogni caso, essere superiore all'importo di Euro 1.500,00.
3. Le agevolazioni decorrono dalla data di presentazione del titolo abilitativo o di rilascio dell'autorizzazione (se previsti dalla normativa vigente) o dalla data di inizio attività.

Articolo 4 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VERIFICA AMMISSIBILITA'

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono presentare, a partire dal 15 settembre 2019 e non oltre il 15 novembre 2019, all'Unione dei Comuni del Medio Brenta – Suap Ufficio Commercio, tramite pec all'indirizzo suap.medio Brenta@legalmailpa.it l'istanza di erogazione del contributo redatta su apposito modello, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti.
2. Le domande pervenute oltre il termine sopra determinato non verranno ammesse.
3. L'ammissione al contributo avverrà dietro valutazione della documentazione presentata e previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare. Il Settore competente si riserva la facoltà di chiedere i chiarimenti e le integrazioni documentali che si renderanno necessari.
4. Effettuati i dovuti controlli verrà determinata la quantificazione delle agevolazioni, previo riscontro della regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività, fino all'esaurimento delle risorse previste nel bilancio annuale, seguendo l'ordine di data di inizio attività, a partire dal 1° gennaio 2019, e l'ordine cronologico di presentazione delle istanze presentate.

Articolo 5 - ULTERIORI CONDIZIONI

1. I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime del "de minimis" di cui al regolamento della Comunità Europea e, pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà